



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2228 del 2010, proposto da:  
Amgen Dompé S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo  
Arbib, Mario Bassani e Mario Sanino, con domicilio eletto presso  
Mario Bassani, in Milano, Piazza Borromeo, n. 12

***contro***

Lombardia Informatica S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti  
Guido Salvadori Del Prato e Gaetano Morazzoni, con domicilio  
eletto presso il primo, in Milano, V. L. Manara, n.15;

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale  
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Gallonetto,  
Marinella Orlandi e Pio Dario Vivone, domiciliata presso gli Uffici  
della Avvocatura regionale, in Milano, Piazza Città di Lombardia, n.

*per l'annullamento*

del bando di gara, del disciplinare, del capitolato tecnico e dei relativi allegati, con particolare riguardo agli schemi di convenzione, predisposti dalla Lombardia Informatica S.p.A. in relazione alla gara a procedura aperta, suddivisa in 570 lotti, per la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.r. n. 33/2007 per la fornitura di farmaci per gli enti del Servizio Sanitario della Regione Lombardia;

del decreto regionale n. 7237 del 21 luglio 2010;

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale,

nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione per la fornitura di medicinali, ove nelle more stipulata tra la ricorrente e Lombardia Informatica S.p.A.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lombardia Informatica S.p.A. e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, comma 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## FATTO e DIRITTO

Con bando spedito in G.U.U.E. il 6 agosto 2010, Lombardia Informatica, in qualità di Centrale di acquisto istituita dalla Regione Lombardia, ha indetto una procedura di gara finalizzata alla selezione di soggetti con i quali stipulare una convenzione quadro per la fornitura biennale di farmaci (suddivisa in più lotti) in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Ritenendo che la disciplina di gara contenesse, da un lato, clausole in grado di alterare il meccanismo di formulazione delle offerte, dall'altro, disposizioni suscettibili di incidere in maniera imprevedibile sulle condizioni di esecuzione del rapporto, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, deducendo l'illegittimità della disciplina di gara con riferimento:

- 1.all'indeterminatezza dell'oggetto della fornitura in relazione alla previsione di un massimo contrattuale vincolante per il fornitore, ma non anche per l'Amministrazione; alla mancata previsione dell'applicazione del cosiddetto "quinto d'obbligo" ex art. 11 del R.D. n. 2440/1923, anche in caso di variazioni della fornitura in diminuzione, nonché, alla facoltà che la Stazione appaltante si riserva di acquistare prodotti in deroga alle risultanze di gara;
- 2.alla previsione in base alla quale la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara in presenza di offerte ritenute non convenienti;
- 3.alla commissione di transazione, "cosiddetta transaction fee", da

porsi a carico dei futuri aggiudicatari;

4.alla natura ed all'entità delle penali previste in caso di inadempimenti degli obblighi convenzionali ed alla procedura di applicazione delle medesime.

Con decreto n. 1162 del 28 ottobre 2010 è stata concessa la tutela cautelare monocratica.

Lombardia Informatica, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, stante la mancata contestazione di profili incidenti sulla possibilità di partecipazione alla gara e la mancata indicazione dei lotti cui è rivolto un potenziale interesse della ricorrente che renderebbe indeterminato l'oggetto del ricorso.

Nel merito, conformemente alla posizione espressa dalla Regione Lombardia, anch'essa costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse censure, chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio dell'11 novembre 2010 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione "limitatamente alla clausola che stabilisce la commissione di transazione" ed all'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle resistenti sul presupposto che il bando verrebbe in questa sede impugnato relativamente a profili inidonei a precludere la partecipazione della ricorrente alla gara.

E' noto al Collegio il principio in base al quale le clausole contenute

nei bandi di gara, e non preclusive della partecipazione, devono di norma essere impugnate unitamente agli atti che di esse fanno applicazione in quanto, precedentemente a tale momento, il partecipante alla procedura di gara risulterebbe privo di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione; deve rilevarsi, tuttavia, che la giurisprudenza ha individuato una eccezione a detto principio in presenza di prescrizioni suscettibili di incidere sulla formulazione della domanda di partecipazione impedendo al concorrente di elaborare un'offerta congruamente ponderata. (Cons. St., Ad. Plen., 23 gennaio 2003, n. 1)

Individuata nei descritti termini la lesione allegata dalla ricorrente diviene irrilevante la mancata specificazione dei singoli lotti in relazione ai quali sussiste l'interesse a ricorrere, in quanto con il presente ricorso è stata richiesta la tutela di una posizione che preesiste a detta specificazione, essendo pregiudicata, nella prospettiva della ricorrente, la stessa possibilità di formulare una offerta competitiva e, quindi, di partecipare alla gara con la piena consapevolezza degli obblighi che si andranno ad assumere.

Con il primo motivo di ricorso viene contestata l'applicazione parziale e distorta dell'istituto del cosiddetto "quinto d'obbligo" contemplato dall'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 in base al quale, in presenza di variazioni delle quantità superiori al 20%, in aumento o diminuzione, è consentito alla parte procedere alla rinegoziazione del contratto o al recesso.

Nel caso di specie, l'applicazione dell'istituto, prevista unicamente in caso di aumento della fornitura richiesta e non anche in ipotesi di diminuzione della stessa, negherebbe all'impresa concorrente la possibilità di sciogliersi dal vincolo contrattuale o di ottenere una rinegoziazione del prezzo qualora la fornitura del prodotto, ragguagliata alle effettive esigenze terapeutiche, si rivelasse inferiore di oltre un quinto rispetto ai quantitativi preventivati in sede di gara.

Tale possibilità sarebbe prevista unicamente con riferimento ad eventuali aumenti delle prestazioni contrattuali richieste senza alcuna corrispondente previsione in caso di diminuzione in analogia percentuale e, quindi, senza alcun vincolo o minimo garantito.

Ne deriverebbe che i concorrenti sarebbero tenuti a formulare un prezzo destinato a rimanere invariato per tutta la durata del rapporto senza avere alcuna garanzia circa il quantitativo minimo di prodotti che dovranno fornire stante la natura meramente indicativa dei fabbisogni complessivi presunti specificati dalla disciplina di gara (art. 1.1 del disciplinare di gara e art. 1 del capitolato tecnico).

La censura è infondata.

Le contestate disposizioni, che peraltro replicano disposizioni di legge (previsioni di cui all'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 ribadita dall' art. 1, comma 4, lett. a) della L.r. n. 33/2007) sono riferite alla convenzione-quadro, mentre lo specifico profilo qui dedotto, ovvero le effettive quantità che costituiranno oggetto della fornitura appaltata, saranno disciplinate dalle convenzioni che

verranno stipulate fra le imprese aggiudicatrici e le singole strutture del sistema sanitario regionale.

L'infondatezza della tesi della ricorrente è dimostrata dallo schema di convenzione predisposto dalla Stazione appaltante che, all'art. 3 punto 6, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, stabilisce che "relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'ente Contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto medesimo, la riduzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'Importo della Fornitura, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440"

L'istituto del cosiddetto "quinto d'obbligo", pertanto, una volta stipulate le convenzioni con gli Enti interessati, troverà applicazione anche in ipotesi di riduzione dei quantitativi concordati.

La circostanza che, in sede di predisposizione della disciplina di gara, non siano stati specificati "tetti minimi" è conseguenza, come certamente noto agli operatori di settore, dell'oggettiva impossibilità di determinare ex ante il fabbisogno di ogni singola struttura.

Un ulteriore elemento di indeterminatezza deriverebbe dalla previsione che consente all'Amministrazione di procedere, all'occorrenza, ad acquisti sul mercato in deroga alle risultanze di gara, suscettibile di aumentare irragionevolmente l'alea contrattuale.

Quanto alla mancata previsione di un diritto di esclusiva in favore del fornitore, è stata contestata la previsione di cui all'art. 3 punto 7 dello schema di convenzione, ove è precisato che "le attività, forniture e

servizi oggetto della Convenzione e dei singoli contratti di forniture non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, gli Enti Contraenti... potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività, forniture e servizi anche a soggetti terzi diversi dal medesimo fornitore”.

La prescrizione, secondo la ricorrente, consentirebbe di disattendere gli esiti di gara e di addivenire ad ulteriori stipule contrattuali in loro elusione.

Anche tale censura è infondata.

L'interesse azionato dalla ricorrente è, infatti, tutelato in via immediata dalla legge che impone il ricorso allo strumento della convenzione.

La precisazione (che nel contesto di gara, riservato ad operatori di settore con una consolidata presenza nel mercato di riferimento, altro non fa che descrivere una facoltà implicita della Stazione appaltante) è imposta dalla necessità di rispettare il principio di continuità terapeutica e di libertà di prescrizione medica e, pertanto, è ristretta ad ipotesi eccezionali, quali carenze di produzioni o ritardi negli approvvigionamenti, che potrebbero determinare la sospensione delle terapie, eventuali prescrizioni dei medici di altri farmaci non prodotti dall'aggiudicataria o entrati in commercio successivamente.

Si tratta all'evidenza di possibilità di scelta che, stante il rilievo delle posizioni coinvolte, in alcun caso potrebbe essere preclusa dalla legge



di gara.

Con il secondo motivo è stata censurata la prescrizione di cui all'art. 5.3 del disciplinare nella parte in cui prevede che la Stazione appaltante si riserva di non procedere ad aggiudicazione in caso di offerta ritenuta non conveniente.

La censura è egualmente infondata, in quanto la clausola contestata, sotto un primo profilo, recepisce una facoltà riconosciuta dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 che consente “di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006”, sotto altro profilo, è espressione di un generale potere di ritiro degli atti adottati per ragioni di convenienza o per altri sopravvenuti motivi, di cui la stazione appaltante dovrà dare conto nella motivazione con una determinazione poi impugnabile davanti al giudice amministrativo.

Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente censura l'art. 1.4 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede, a carico degli aggiudicatari, una commissione di transazione, la cosiddetta “transaction fee”, pari allo 0,1% del fatturato realizzato per “tutta la durata della convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura stipulati dagli Enti Contraenti” (art. 30 dello schema di convenzione) da corrispondere a Lombardia Informatica quale rimborso delle spese sostenute dalla Regione Lombardia per la realizzazione della “Centrale Acquisti Regionale” di cui al decreto regionale n. 7237 del

21 luglio 2010.

La disposizione, secondo la ricorrente, difetterebbe di una sicura base normativa in difetto della quale l'Amministrazione non sarebbe legittimata ad imporre la detta prestazione.

Il motivo è fondato con riferimento al primo profilo (illegittimità della transaction fee) nei termini che seguono.

Premette, al riguardo, il Collegio che, con la L. 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), sono state introdotte innovative misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica, facendo riferimento relativamente all'approvvigionamento di beni e di servizi da parte delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, fatta espressa eccezione per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, alle convenzioni-quadro previste dagli artt. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e 58 della L. 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001). Con la prima disposizione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stato autorizzato a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente e con procedure competitive tra primarie società italiane ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle Amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. Con la successiva norma è stato stabilito che le suddette

convenzioni sono stipulate dalla Concessionaria per i servizi informatici pubblici (CONSIP) per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità nel quadro del loro previsto periodo di efficacia.

Con l'art. 1, comma 449 della L. n. 296 del 2006 il sistema è stato conformemente richiamato, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze di stabilire con proprio decreto entro il gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie dei beni e dei servizi per le quali tutte le Amministrazioni centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e di quelle universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. E' stato, altresì, contestualmente previsto che le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 possano ricorrere alle stesse convenzioni, oltre che a quelle stipulate dalle centrali di acquisto regionali o interregionali di cui al successivo art. 455 ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la sottoscrizione dei relativi contratti; che, infine, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle ridette centrali regionali di riferimento.

Tale processo di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica per gli occorrenti beni e servizi per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, perseguito tramite la prefissione dei relativi prezzi non più da parte di queste ultime, ma attraverso le citate convenzioni-quadro stipulate dalla CONSIP, si completa con l'introduzione della carta d'acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo (art. 1, comma 451), con il negozio elettronico da istituirsi nel quadro delle stesse convenzioni (art. 1, comma 452) e con una novella previsione (art. 1, comma 453), in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, è stato autorizzato ad introdurre "meccanismi di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488".

Con tale ultima disposizione ha fatto dunque ingresso nell'ordinamento giuridico un modello di gestione degli acquisti da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che appare caratterizzato da un prelievo sugli acquisti a favore del bilancio dello Stato da stabilirsi di concerto dai due indicati Ministri.

Per l'identico fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi l'art. 1, comma 455 ha, poi, attribuito alle Regioni la potestà di "costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”.

La previsione normativa ha trovato attuazione a livello regionale con L.r. n. 33/2007 che, all'art. 1, comma 3, dispone che “in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (...), le funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (...) a favore dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 455 della legge 296/2006, sono svolte da Lombardia Informatica S.p.A., che opera come Centrale regionale acquisti”.

Al successivo comma 4, la medesima L.r. ha specificato che è compito della Centrale acquisti “a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (...), in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 3; b) aggiudicare appalti di beni e servizi destinati ad uno o più soggetti di cui al comma 3; c) concludere accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del d.lgs. 163/2006 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 163/2006 destinati ai soggetti di cui al comma 3”.

In attuazione della richiamata norma regionale la Regione Lombardia

ha stabilito con decreto dirigenziale n. 3939 del 18 aprile 2007 di “sperimentare modalità di autofinanziamento dei costi di funzionamento” della nuova Centrale regionale acquisti, inserendo nei bandi e nelle convenzioni da stipularsi l’impegno dei fornitori a “corrispondere, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute dalla regione Lombardia per la realizzazione del progetto, una percentuale sul transato da definire in sede di bando, convenzione o accordo”.

L’entità della contribuzione è stata da allora stabilita con decreto dirigenziale e da ultimo con decreto n. 7237 del 21 luglio 2010, impugnato in questa sede, con il quale è stato confermato “il meccanismo di remunerazione sulle procedure di acquisto della Centrale Regionale Acquisti da effettuare a carico dell’aggiudicatario” fissando l’importo in “una percentuale sul transato, non superiore all’1,3%”, in seguito definita, ai fini della gara per cui è causa, nello 0,1%, del fatturato.

Osserva, al riguardo, il Collegio che, mentre l’art. 1, comma 453 della L. n. 296/2006, stabilisce che, con decreto interministeriale, possono essere previsti meccanismi di remunerazione sugli acquisti a carico dell’aggiudicatario nei termini già esposti, una identica previsione non compare nel successivo comma 455: il che prospetta il dubbio che il relativo prelievo sugli acquisti possa essere effettuato, come puntualmente contesta la ricorrente che assume l’illegittimità del provvedimento impugnato stante l’assenza di una puntuale base

normativa.

A parere del Collegio tale ordine d'idee deve essere condiviso.

La lettura dell'art. 1, comma 455 trova la propria premessa nella considerazione che non pare ragionevole e comunque non rispondente alla ratio istitutiva del modello statale ipotizzarne il trasferimento nell'ordinamento regionale limitatamente alla sola previsione della costituzione delle centrali di committenza, privando conseguentemente queste ultime della possibilità di un finanziamento computato in percentuale sull'ammontare maggiore o minore degli acquisti; una tale lettura della norma porrebbe, infatti, gli oneri di progettazione e di espletamento delle gare a carico esclusivo del bilancio regionale, che si giova peraltro a tal fine dei correlati flussi finanziari da parte dello Stato.

D'altra parte se l'interesse pubblico da perseguire prioritariamente è quello del contenimento della spesa, oltre alla sua razionalizzazione, al vuoto normativo derivante dal mancato, formale richiamo di "meccanismi di remunerazione della spesa sugli acquisti da effettuare a carico dell'aggiudicatario", non può che supplire l'interprete, potendosi ipotizzare la voluntas legis di mantenere l'identica ratio normativa: ossia che identiche centrali di committenza, destinate a operare tramite la stipula di convenzioni o di accordi-quadro o di altre procedure concorsuali, trovino analoga disciplina sul piano del recupero dei ridetti costi di progettazione e di espletamento delle gare, senza pregiudizio per il bilancio delle Regioni, analogamente a

quanto avviene per lo Stato.

Se dunque lo strumento individuato dalla legge può e deve apparire unitario sul territorio nazionale del tutto indipendentemente dagli acquisti effettuati per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e dalle Regioni o da più Regioni insieme per quelli regionali a diversa conclusione deve pervenirsi quanto all'individuazione dell'autorità preposta a stabilire quale debba essere di volta in volta in quest'ultima sede il "meccanismo di remunerazione" da porre a carico delle imprese che partecipino alle gare, attesa la peculiare natura di tale ultima previsione.

Ne discende che l'individuazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con quello per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione - contenuta nel comma 453 dell'art. 1 - quale autorità preposta a regolare con proprio decreto il recupero in discorso, non può che significare che anche in sede regionale debba replicarsi l'identico modello.

Ne consegue, pertanto, che l'istituzione della Centrale acquisti in sede regionale non può essere legittimamente associata al prelievo a titolo di "transaction fee" sul fondamento di un mero provvedimento dirigenziale e, quindi, di un atto inidoneo a determinare una diretta imputazione della decisione ad organi di governo dell'Ente investiti di responsabilità politica.

Per tale ragione la prodotta censura va dunque accolta con assorbimento degli ulteriori profili dedotti per contestare la



legittimità della “transaction fee”.

Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata l'illegittimità dell'art. 15 dello schema di convenzione nella parte in cui prevede un articolato sistema di penali da applicarsi in presenza di inadempimenti agli obblighi contrattuali.

La censura è infondata.

L'art. 15 prevede che, in caso di ritardo nella consegna, sia applicata una penale pari al 3% del valore “della fornitura oggetto dell'inadempimento”, elevabile al 5% in caso di consegna richiesta con priorità, per ogni giorno lavorativo, salvo il maggior danno “ovvero pari a 100 Euro per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale per il Sito e/o della reportistica o ancora pari a 50 Euro per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di determinate informazioni”.

L'art. 17 contempla, poi, la possibilità che dette penali possano costituire causa di risoluzione del contratto in caso si riferiscano, nel loro complesso, ad importi complessivi superiori al 10% del fatturato.

La rilevanza degli interessi coinvolti legittima, peraltro, a parere del Collegio, la previsione, da parte della Stazione appaltante, di meccanismi di tutela a fronte di qualsiasi forma di inadempimento contrattuale con il solo limite del rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

Nel caso di specie alcuna violazione dei citati canoni è rinvenibile

nell'operato della Stazione appaltante, che ha ancorato l'applicazione delle contestate penali, peraltro in misura obiettivamente contenuta, al verificarsi di eventi gravi, quali i ritardi, la difformità di prodotto, le gravi inosservanze della disciplina convenzionale in tema di consegna o assistenza, la pluralità di reclami.

Anche le procedure di applicazione delle penali in questione, che aggraverebbero la posizione delle fornitrici e non consentirebbero un effettivo contraddittorio, sono da ritenersi legittime.

In particolare sono state contestate:

- la possibilità da parte dell'Amministrazione di integrare i reclami qualora incompleti senza che si determinino condizioni di improcedibilità dei medesimi;
- l'esiguità del termine di 10 giorni assegnato al fornitore per eliminare l'inconveniente e di 20 giorni in ordine alla risoluzione;
- la possibilità di dover rispondere della pretesa inadempienza anche a Lombardia Informatica, oltre che alla struttura sanitaria interessata;
- l'equiparazione del ritardo nella produzione delle controdeduzioni alla mancata accettazione delle medesime.

Tali previsioni non presentano, peraltro, alcuna violazione dei canoni di congruità, logicità e ragionevolezza, tenuto conto della natura della fornitura destinata a strutture sanitarie per le quali deve essere puntualmente assicurata la incondizionata disponibilità di ogni occorrente farmaco necessario per la terapia: ne consegue la necessaria contrazione dei tempi procedurali.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui è stata contestata la “transaction fee”.

Le spese, stante la reciproca soccombenza, sono compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente, Estensore

Hadrian Simonetti, Referendario

Marco Poppi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2011

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)